



Comune di Terrapetrone

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del Reg. Data 28-09-2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24 DEL D. LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L'anno duemiladiciassette , il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PINZI SILVIA	P	NALLI VALENTINA	P
BORRI MICHELE	P	QUADRAROLI DOMENICO	P
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	P	MAGGI ANDREA	P
ZEPPA RICCARDO	A	SCALZINI MONICA	A
GIROLAMI SANDRO	A	GIOVENALI LUISA	A
PARIS SIMONE	P		

Assegnati 11

In carica 11

Presenti 7

Assenti 4

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori esterni:

MARUCCI ADRIANO	P
-----------------	---

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor PINZI SILVIA in qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa APPIGNANESI GIULIANA.
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

BORRI MICHELE

PARIS SIMONE

MAGGI ANDREA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 18/08/2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7/8/2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Lgs. 16/06/2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr art. 4 c. 1) le Pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 c. 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del *decreto legislativo n. 50 del 2016*;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;⁽⁸⁾
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, *comma 1, lettera a)*, del *decreto legislativo n. 50 del 2016*.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (..), tramite conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto di misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. – ossia un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni o servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, conna 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 c. 2 del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma e del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Serrapetrona e che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.,
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati agli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, del D. Lgs. 175/2016 a condizione che

tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza;

Tenuto conto del migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1 del T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo una Relazione Tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla citata Relazione, dettagliato per ciascuna partecipazione;

Considerato che ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P. occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti delle società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2 del Cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e rilevato che occorre intraprendere e proseguire le azioni già evidenziate con proprio atto n. 5 del 29/03/2016 avente ad oggetto "Gestione del servizio idrico integrato ATO3 "Marche-Centro-Macerata. Provvedimenti" con il quale si disponeva quanto segue:

- 1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone integrazione motivazionale.*
- 2. Esprimere la volontà, ai sensi dell'art. 149/bis del D.Lgs 152/2006, di dare avvio al processo di aggregazione del servizio idrico di ATO 3 al fine di pervenire alla costituzione di un unico soggetto gestore da realizzare, nella prima fase, mediante aggregazione dei tre soggetti attualmente affidatari (SI MARCHE S.c.r.l. - CENTRO MARCHE ACQUE S.r.l. - UNIDRA S.c.r.l.) all'interno di ATO 3, e nella*

seconda, mediante aggregazione dei rami idrici dei soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ivi compresa la Società per l'Acquedotto del Nera, così come stabilito dall'Assemblea di Ambito ATO 3 con deliberazione n. 6/AATO del 30.12.2015.

3. *Esprimere a tal fine l'indirizzo:*
 - *alla propria società in house UNIDRA S.c.r.l. affidataria del servizio*
 - *, di porre in essere ogni azione necessaria per l'aggregazione entro il 30.06.2016;*
 - *alla propria società in house UNIDRA S.c.r.l. di verificare i presupposti per un processo di aggregazione dei rami idrici dei soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ivi compresa la Società per l'Acquedotto del Nera.*
4. *Esprimere inoltre indirizzo che l'analisi dei presupposti di tale seconda fase del processo di aggregazione venga effettuata con idonee professionalità, in relazione alla specialità della prestazione, e con metodologia uniforme affidando apposito incarico nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici con individuazione, tramite accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990, del comune di Macerata quale stazione appaltante.*
5. *Dare atto che i costi dell'incarico sono a carico dei soggetti operanti nell'ambito.*
6. *Dare atto che il presente provvedimento ha natura di atto fondamentale e che spettano agli organi del comune i conseguenti provvedimenti attuativi, ciascuno per quanto di competenza.*

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 della legge 23/12/2014 n. 190 con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 31.03.2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 29/03/2016 provvedimento del quale il presente atto ricognitivo rappresenta aggiornamento ai sensi dell'art. 24 c. 2 del T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 229 c. 1 lett. B) n. 3 del D. Lgs 267/2000;

Preso atto dei pareri espressi dai Responsabili dei servizi ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000, compreso il parere di regolarità contabile;

Con votazione espressa in forma palese, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori:

consiglieri presenti n. 7

votanti n. 7

astenuti n. 0

voti favorevoli n. 7

contrari n. 0

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 23/09/2016, accertandole come da allegata Relazione Tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di stabilire che occorre intraprendere e proseguire le azioni già stabilite con proprio atto 5 del 29/03/2016 avente ad oggetto “Gestione del servizio idrico integrato ATO3 “Marche–Centro-Macerata. Provvedimenti”.
3. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate;
4. Di stabilire che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i. con le modalità ex D.M. 25/01/2015 e s.m.i. tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 21 del decreto correttivo;
5. Di stabilire che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti con le modalità indicate dall’art. 24 c. 1 e 3 del T.U.S.P. e dell’art. 21 del Decreto correttivo;

e, considerata l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, con il seguente risultato della votazione:

consiglieri presenti n. 7

votanti n. 7

astenuti n. 0

voti favorevoli n. 7

contrari n. 0

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28-09-17 ATTO N. 29

OGGETTO PROPOSTA:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX
ART. 24 DEL D. LGS. 189/08/2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to APPIGNANESI GIULIANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to Girolami Luigino

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

IL PRESIDENTE
F.to PINZI SILVIA

Prot. N. Approvata

Li 14-11-17

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgvo 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Serrapetrona li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA

Il Sottoscritto Segretari Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14-11-2017
al 29-11-17 senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno: 28-09-17

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA